

STATUTO

MU.VE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORIZIA GO VIA GIULIO BOEMO 1

Numero REA: GO - 209772

Codice fiscale: 01249200310

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 5914/4173 DI REPERTORIO E RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'

"MU.VE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel Comune di Gorizia, la società cooperativa denominata "MU.VE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, succursali, agenzie, rappresentanze, unità locali in genere, sia in Italia che all'estero e potrà trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Le operazioni di trasferimento, in un Comune diverso, della sede legale e l'istituzione e soppressione di sedi secondarie sono di competenza dei soci e comportano modifica dello statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

	ART. 2 DURATA	
	La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
	(duemilasettanta) e potrà essere prorogata con decisione dei	
	soci prima della scadenza del termine, salvo il diritto di	
	recesso dei soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 SCOPO	
	La cooperativa opera nel rispetto dei principi e dei metodi	
	della mutualità, senza finalità lucrative ed ha lo scopo di	
	perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi della	
	Legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle leggi regionali	
	applicative, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, continuità	
	d’occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	

forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, N. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4 OGGETTO

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di

	committenti privati o pubblici:	
	a) servizi e interventi a carattere sociale, sociosanitario,	
	sanitario, assistenziale, educativo e riabilitativo a favore	
	di cittadini in condizione o a rischio di svantaggio, come	
	definiti dalle leggi di riferimento, nonché di altre categorie	
	sociali in condizione o a rischio di bisogno sociale;	
	specificatamente la società, con l'obiettivo di promuovere	
	processi di integrazione della persona nella comunità, ha per	
	oggetto la progettazione e/o la realizzazione delle seguenti	
	attività e servizi:	
	-organizzazione e gestione di comunità per minori, gruppi	
	appartamento per minori, ricovero per minori svantaggiati;	
	-ricerca, aggiornamento, formazione, seminari ed altre	
	attività simili atte a sviluppare la cultura sociale dei soci	
	e dei cittadini;	
	b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché la promozione e gestione di corsi di formazione	
	culturale, sociale e professionale, lezioni o conferenze,	
	anche per migliorare la preparazione dei soci;	
	c) organizzazione e gestione di soggiorni per minori e	
	cittadini in condizione o a rischio di svantaggio presso	
	centri vacanza o residenze;	
	d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	

	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2 comma 4 del D.Lgs. 112/2017;	
	f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	g) organizzazione e gestione, in proprio o per conto di terzi,	
	di attività riabilitative all'interno di spazi verdi adibiti a	
	giardini e orti terapeutici e in laboratori artigianali in	
	favore di persone in stato di svantaggio e di minori;	
	h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	In via strumentale in particolare la società potrà svolgere,	
	ove ammesso dalla normativa vigente, le seguenti ulteriori	
	attività strettamente connesse con quelle di cui sopra:	
	-cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	-alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle	
	infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale	
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi.	
	La cooperativa potrà inoltre compiere, in via non prevalente e	
	con esclusione delle attività riservate, nell'osservanza delle	

	leggi in materia, tutti gli atti ed ogni altra operazione,
	mobiliare ed immobiliare, commerciale, finanziaria ritenuta
	dal Consiglio di Amministrazione strumentale od utile al
	perseguimento dello scopo sociale, purché compatibile con i
	principi e i requisiti della mutualità prevalente, nonché fra
	l'altro, con indicazione esemplificativa e non limitativa:
	-assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto
	qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa
	sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile
	investimento e non di collocamento sul mercato;
	-dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli
	approvvigionamenti ed il credito;
	-stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito
	regolamento approvato con decisione dei soci, per la raccolta
	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale
	in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e
	in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi
	238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni
	e integrazioni;
	-richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE,
	dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i

	finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri	
	organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;	
	-stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in	
	appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da	
	privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti	
	pubblici, aziende o società di ogni genere;	
	-assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai	
	sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere	
	concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro	
	attività;	
	-aderire a reti d'impresa o ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice	
	civile;	
	-emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del	
	presente statuto;	
	-emettere titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni	
	di legge e di ogni altra disposizione in materia;	
	La Cooperativa potrà, inoltre, costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative e adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	

tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla
realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere
partecipazioni in società di capitali comunque costituite,
specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie
all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di
collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche
aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità
professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa
o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini
sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica
della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla
base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche
in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo
periodo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio
all'attività della cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed	
	il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento	
	interno.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme previste,	
	sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio	
	coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della	
	cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in	
	modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto	
	previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il	
	numero dei soci volontari non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle	
	attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere	

	usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle	
	disposizioni vigenti.	
	Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto	
	previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in	
	proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o	
	affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività	
	effettivamente concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle	
	tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	È fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente	
	nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello	
	della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione	
	dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della	
	tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	

servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

2) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

3) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura minima di n. 20 (venti) quote, per un importo minimo complessivo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

4) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 38 del presente statuto;

6) qualora la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia

	dello statuto vigente e copia della delibera assunta
	dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di
	richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del
	capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della
	persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli
	effetti, in seno alla cooperativa;
	7) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal
	consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esistenza
	dei requisiti per l'ammissione.
	Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei
	requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e
	l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate,
	delibera entro 30 (trenta) giorni sulla domanda disponendo
	l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori
	ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 8 del
	presente statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il
	versamento del capitale sociale.
	La delibera d'ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli
	amministratori nel libro soci.
	Trascorsi due mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera
	diventa inefficace.
	In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di
	amministrazione deve motivare entro trenta giorni la relativa

delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'articolo 8 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

ART. 7 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli

	amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c..	
	Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote	
	deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con	
	lettera raccomandata o PEC.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire l'intero ammontare della quota e	
	la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	purché abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio cooperatore	
	l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il	
	socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'art. 38.	
	ART. 8 SOCI SPECIALI	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione in ragione del perseguimento	
	degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie	
	di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in	

	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione dell'approvazione del bilancio.	
	Inoltre, egli non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 33, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione e di inserimento	
	nell'impresa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del Codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	

domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione del socio speciale secondo le modalità previste dall'art. 13.

ART. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione; al versamento della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato

dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

3) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa ai sensi del regolamento interno.

ART. 10 DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte se il socio è persona fisica ovvero per fallimento, scioglimento o liquidazione nel caso di persone giuridiche.

ART. 12 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio

	cooperatore:	
	1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	3) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o	
	in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	4) qualora non abbia concorso all'approvazione delle	
	deliberazioni riguardanti: la modifica dell'oggetto sociale,	
	quando ciò significhi un cambiamento significativo	
	dell'attività societaria, la trasformazione della società, il	
	trasferimento della sede sociale, la revoca dello stato di	
	liquidazione.	
	Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con PEC o	
	raccomandata anche a mano alla cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che,	
	a norma della legge e del presente statuto, legittimano il	
	recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio	
	di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al	
	socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 38.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto	

sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

Salvo che non sia diversamente indicato per iscritto, la presentazione delle dimissioni da parte del socio relative al rapporto di lavoro vale anche quale recesso dal rapporto sociale ai sensi del presente articolo.

ART. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

1) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

2) senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

3) non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione a socio della cooperativa;

4) il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali o che venga a

	trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste
	dall'art. 5;
	5) il compimento da parte del socio di fatti o atti
	legittimanti il licenziamento per motivo soggettivo o giusta
	causa ai sensi delle disposizioni applicabili al rapporto di
	lavoro, previa motivata valutazione e decisione da parte del
	Consiglio di Amministrazione;
	6) il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o
	fallito;
	7) il socio persona giuridica si trovi in stato di
	liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura
	concorsuale;
	8) il socio venga condannato con sentenza penale definitiva
	per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto
	sociale;
	9) il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile che
	arrechi in qualunque modo, gravi danni materiali alla
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico
	o dell'oggetto sociale;
	10) il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si
	rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori
	della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso
	richieste nell'ambito del rapporto sociale.
	Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto

	nella categoria speciale di cui al precedente art. 8 che non	
	abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione prevista,	
	non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto	
	dalla data della comunicazione al socio e determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 38.	
	ART. 14 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono	
	essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore	
	consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del	
	caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di	
	amministrazione.	
	Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la	
	cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di	
	recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali	
	di cui all'articolo 38 del presente statuto.	
	ART. 15 LIQUIDAZIONE	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il	

diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le quote assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

ART. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento degli eventuali dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale

risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico
delegato alla riscossione.

ART. 17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto
dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante
entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale
è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel
termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del
consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 18 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è
determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea
dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da
quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i
medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di
lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti
collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della
contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto
della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di
lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà
proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,

25 di 54

SOCI FINANZIATORI

ART. 19 STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,

in quanto compatibili con le successive disposizioni del
presente statuto

ART. 20 SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori
disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59,
nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, ed in
particolare dall'articolo 2526 c.c., così come interpretato
dall'art. 11 comma 3 bis del D.L. 145/2013 convertito in Legge
9/2014.

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio
1992, N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle
giuridiche.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo
sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il
potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica
sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in
natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative
trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero
zero) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi
dell'art. 2346, comma 1, del Codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da
liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al
venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte

	restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di	
	amministrazione.	
	Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in	
	sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione,	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale	
	in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il	
	conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al	
	rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio sovventore che intenda trasferire l'intero ammontare	
	della quota deve comunicare con raccomandata A.R. o tramite	
	PEC al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto	
	acquirente, fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e	
	il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento	
	che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di	
	mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in	
	ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il	

	gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio
	altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime
	condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il
	gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto
	acquirente.
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea
	competente per le modifiche statutarie.
	L'assemblea che emette i titoli stabilisce:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni
	emesse;
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura
	superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo
	corrisposto ai soci cooperatori;
	d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui
	al presente articolo;
	e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità
	con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di
	recesso.
	Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di
	nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate
	alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui

[illegible]

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci se nominati, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 21 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio sociale, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

	2) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo	
	amministrativo, i compensi e la revoca degli stessi;	
	3) la nomina dell'organo di controllo se obbligatorio;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	9) la dichiarazione dello stato di crisi ovvero il piano di	
	avviamento	
	10) ogni altro aspetto attinente alla gestione sociale	
	riservato alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal	
	consiglio di amministrazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del Codice civile.	
	ART. 22 ASSEMBLEE	
	Le assemblee sono convocate dal consiglio di amministrazione	
	presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia,	
	mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in	
	cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della	

	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24
	(ventiquattro) ore dopo la prima.
	L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera
	raccomandata, anche a mano, PEC o e-mail nel domicilio
	risultante dal libro soci con mezzo idoneo a garantire la
	prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio
	avente diritto di voto almeno otto giorni prima
	dell'assemblea.
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e
	siano presenti o informati della riunione tutti gli
	amministratori e l'organo di controllo, se quest'ultimo è
	stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
	ritenga sufficientemente informato.
	Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in
	aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del
	presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità
	diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di
	convocazione delle assemblee.
	ART. 23 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
	L'assemblea è validamente costituita:
	1) in prima convocazione, quando intervengano o siano
	rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

	2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21,	
	per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Per lo scioglimento e la liquidazione della cooperativa, sia	
	in prima che in seconda convocazione l'assemblea richiede che	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole	
	dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	Sono fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla	
	legge o dal presente statuto.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, anche distanti, collegati audio-video, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In	
	tal caso è necessario che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'assemblea anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	

	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve essere	
	presente nello stesso luogo del presidente, di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto	
	verbalizzante.	
	ART. 24 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci	
	sovventori da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il	
	numero delle quote possedute.	
	Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti	
	stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto	
	di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente	
	statuto.	

	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori	
	non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti	
	ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti	
	dei soci finanziatori verranno computati applicando un	
	coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera	
	da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome	
	del proprio rappresentante. In mancanza, la persona giuridica	
	socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal	
	Vicepresidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche	
	socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la	
	delega si intende conferita per tutto il periodo della durata	
	della carica.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che	
	non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare	
	solo un altro socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.	

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative
cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri
rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di
voto.

ART. 25 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di
amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del
consiglio di amministrazione o da persona designata
dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei
presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più
scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta
dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati
delle votazioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 26 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n.
6 (sei) consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci. La
determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea
prima di procedere alla loro nomina.

	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci	
	sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere	
	nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre	
	esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di Controllo se nominato, determinare il compenso	
	dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della	
	società.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il	
	Vicepresidente; può delegare, determinandole nella	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso	
	non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di	
	cui all'articolo 2381 del Codice civile, anche i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci.	
	ART. 27 COMPETENZE	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa.	

	Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al	
	Consiglio di Amministrazione:	
	1) convocare l'Assemblea dei soci;	
	2) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci	
	preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;	
	3) redigere il bilancio sociale;	
	4) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza	
	della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in	
	merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;	
	5) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
	6) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo	
	Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;	
	7) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le	
	materie di cui all'art. 4;	
	8) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società	
	cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di	
	altre cooperative;	

	9) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni,
	la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria
	degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti,
	fissando il trattamento economico e normativo;
	10) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori
	fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni;
	conferire deleghe al personale dirigente definendone
	l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità
	che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente
	del consiglio di amministrazione;
	11) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
	12) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso
	istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire,
	utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi
	operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e
	mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,
	accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
	13) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni,
	cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la
	estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni
	e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso
	pubblici registri;
	14) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi
	inerenti alla attività sociale;

	15) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti	
	di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, se nominato;	
	16) deliberare l'istituzione e la soppressione di succursali,	
	agenzie e rappresentanze;	
	17) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi	
	forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto,	
	designando gli amministratori o i soci che vi dovranno	
	partecipare;	
	18) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;	
	19) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale	
	sociale sottoscritto;	
	20) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui	
	all'art. 2529 del c.c..	
	ART. 28 RIUNIONI	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo)	
	dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina	
	un segretario di seduta che può essere anche non consigliere	
	e/o non socio.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail, da spedirsi	
	non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi	
	urgenti, a mezzo e-mail, in modo che i consiglieri e l'organo	
	di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno	

	prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica;	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a	
	parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni	
	sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di amministratore	
	delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi	
	anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, collegati audio-video, a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è	
	necessario che:	
	a) sia consentito al Presidente di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	

e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) salvo che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 29 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 30 PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le

sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 31 ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del sindaco unico eletto dall'assemblea.

Il sindaco, scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. È rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il sindaco deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

	Il sindaco esercita anche la revisione legale dei conti ai	
	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..	
	Il sindaco relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 32 PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile	
	ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del	
	valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da	
	azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 50,00	
	(cinquanta virgola zero zero), destinato alla costituzione del	
	fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 41 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi e agli eredi dei soci defunti;	

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o
prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle
quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite,
in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né
all'atto dello scioglimento.

ART. 33 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su
proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del
ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle
disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito
regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori
proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi
mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti
dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono
considerare: le ore lavorate, le specializzazioni possedute,
la qualifica, l'anzianità lavorativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a
ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento gratuito del numero di quote di capitale sociale sottoscritte e versate;

c) mediante emissione di strumenti finanziari di cui al precedente art.20.

ART. 34 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

ART. 35 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla

	riserva legale;	
	b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi	
	dell'articolo 11 della L.59/1992;	
	c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai	
	sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge	
	59/1992;	
	d) un eventuale quota a ripartizione dei ristorni nel rispetto	
	dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo	
	33 e dal regolamento interno;	
	e) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del	
	capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti	
	dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;	
	f) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci	
	sovventori nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative	
	a mutualità prevalente;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge di cui ai punti a) e b) per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in	
	deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità	
	degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve	
	indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	

potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 36 SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del Codice civile, è deliberato dall'assemblea, la quale, con le maggioranze previste all'art. 23, secondo comma, dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione dei soci, assunta con le

maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 37 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 38 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Gorizia.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo

rituale.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle
vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici
eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a
carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del
lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.
Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve
essere approvata con delibera assembleare assunta con la
maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci
assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta
giorni, esercitare il recesso.

ART. 39 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514
del c.c. che si riportano, sono inderogabili e devono essere
in fatto osservate:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;

b)) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 40 DISPOSIZIONI FINALI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per	
	disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata e di imprese sociali di cui al D.Lgs.	
	112/2017 in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	F.to Zuttion Davide - Fabiana Vinale Notaio (sigillo)	
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale	
	formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma	
	1 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro	

